CAMERA DEI DEPUTATI N. 2828-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 giugno 1988 (Stampato n. 607)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1988

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza, relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985

Presentata alla Presidenza il 28 luglio 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza del 1979, relativo alla riduzione dell'emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, è stato stipulato ad Helsinki l'8 luglio 1985 ed è stato firmato da oltre venti Stati, fra cui l'Italia.

Con il Protocollo in questione le parti contraenti (cioè i Paesi firmatari) hanno convenuto di dare esecuzione alla Convenzione, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979, per la parte relativa alle principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono alla acidificazione dell'ambiente, quali la combustione delle materie fossili per la produzione di energia e i principali processi tecnologici in diversi settori industriali, nonché i mezzi di trasporto che provocano l'emissione di biossido di azoto, di ossido di azoto e di altri inquinanti.

Il Protocollo in argomento stabilisce l'impegno fondamentale per le parti di ridurre le missioni annuali di zolfo o dei loro flussi oltre frontiera di almeno il 30 per cento al più presto possibile e al più tardi entro le predette date, prendendo i livelli del 1980 come base di calcolo delle riduzioni.

Il sistema che verrà utilizzato per fornire periodicamente i dati per i calcoli necessari sarà l'EMEP (Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinamenti atmosferici in Europa).

In base al Protocollo spetterà pertanto alle parti contraenti di stabilire, nel quadro della Convenzione, programmi, politiche e strategie nazionali, che permettano di ottenere secondo le modalità e i tempi indicati l'obiettivo sopra indicato.

La Commissione affari esteri e comunitari raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza, relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, fatto a Helsinki l'8 luglio 1985.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 del protocollo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*